

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 febbraio 1998, n. 5 1)**Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale
1998****CAPO I****1. (Piano urbanistico comunale)**

(1) Il mantenimento della zonizzazione contenuta nel precedente piano urbanistico comunale non è considerato cambiamento di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge urbanistica provinciale, qualora la rielaborazione dello stesso venga adottata dal Comune prima della scadenza del termine di 10 anni di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge urbanistica provinciale.

(2) Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale viene dotato di una carta geologica ed idrogeologica dell'intero territorio provinciale.

(3) Lo studio delle caratteristiche geologiche del suolo nel piano urbanistico viene eseguito tenuto conto anche delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche, nonché del razionale sfruttamento del suolo, suddividendo il territorio comunale urbanizzato e da urbanizzare, in zone a diversa attitudine ai fini urbanistici ed edilizi (zonazione geologica).

(4) I perimetri delle zone e le relative prescrizioni vengono introdotti in occasione della stesura del piano urbanistico comunale e sue varianti ed eventualmente modificate nei casi in cui fosse accertata una variazione del rischio.

(5) Zonazione geologica:

a) Zone ad alto rischio geologico ed idrogeologico: divieto assoluto di attività edilizia. Per gli insediamenti esistenti si devono adottare adeguati interventi di controllo, protezione e/o di consolidamento, oppure si deve provvedere all'evacuazione della zona. In queste zone è possibile eseguire opere inerenti la sicurezza, nonché infrastrutture indispensabili, purché specifiche relazioni geologiche e geotecniche ne accertino la fattibilità.

b) Zone a rischio geologico ed idrogeologico controllato: in queste zone è possibile l'edificazione a determinate condizioni specifiche secondo le particolari situazioni geologiche - idrogeologiche. In detta zona deve in ogni caso essere elaborata la relazione di cui all'articolo 66, comma 3 della legge urbanistica provinciale.

c) Zone geologicamente stabili: in queste zone l'edificazione può essere eseguita senza limitazioni di carattere geologico, a condizione che i lavori in progetto non abbiano particolare effetto sul terreno, tale da alterare sensibilmente l'equilibrio esistente, nel qual caso è necessaria una perizia geologico - geotecnica.

d) Zone di rispetto idrogeologico di sorgenti e pozzi per uso potabile: queste completano le zone precedenti in base alla situazione idrogeologica specifica. In esse vengono inseriti i vincoli relativi alla tutela delle acque sotterranee.

2. (Decorrenza dei termini perentori e standards urbanistici)

(1) I termini perentori per l'approvazione dei piani urbanistici e dei piani di attuazione ai sensi dell'articolo 32 della legge urbanistica provinciale decorrono dal giorno di ricevimento, da parte della ripartizione urbanistica dell'amministrazione provinciale, del progetto di piano con gli allegati prescritti.

(2) Nelle nuove zone residenziali delle città la densità residenziale non dovrà superare i 3,5 m³/m²; negli altri comuni la densità territoriale non dovrà superare i 2,5 m³/m². La densità residenziale netta minima non potrà essere inferiore a 1,3 m³/m².

3. (Modifiche al piano urbanistico comunale)

(1) In sede di adozione dei piani di attuazione per zone con una superficie superiore a 5.000 m² il Comune può apportare nel pubblico interesse modifiche al piano urbanistico comunale dirette ad eliminare eventuali errori od inconvenienti tecnici per facilitare la esecuzione concreta del piano di attuazione o per adeguarlo alle disposizioni vigenti in materia.

4. (Campi da gioco per bambini)

(1) Nei piani urbanistici comunali dei 9 mq previsti dall'articolo 3, lettera c) del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, 3 mq devono essere riservati alla realizzazione di campi da gioco per bambini da collocarsi in vicinanza delle zone residenziali sprovviste dei medesimi. Nei piani di attuazione per le zone di espansione di cui all'articolo 38 della legge urbanistica provinciale, che prevedono un volume di almeno 20.000 mc, il 20% dell'area non coperta da edifici deve

essere riservata a campi da gioco per bambini.

CAPO II

Zone produttive

5. (Attività dell'amministrazione pubblica)

(1) Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma della legge urbanistica provinciale sono assimilabili alla prestazione di servizi da parte di privati le attività dell'amministrazione pubblica che non hanno per oggetto la difesa, la sicurezza pubblica, la politica estera, la giurisdizione ordinaria o la guardia di finanza. 2)

6. (Abitazione per il servizio di custodia)

(1) Per gli insediamenti produttivi è ammesso un alloggio per il servizio di custodia; esso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4. La necessità dell'abitazione di servizio deve essere accertata dal sindaco sentita la commissione edilizia comunale in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza per la custodia dell'impianto.

7. (Voci merceologiche)

(1) Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative da parte dell'autorità competente e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, in funzione di prevalente attività artigianale o industriale, per una sola voce merceologica tra quelle determinate dalla Giunta provinciale, comprendente gli articoli strettamente legati all'attività principale, che vanno indicati nella tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi. Spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero a ricevere la comunicazione, valutare l'omogeneità della voce merceologica e degli articoli richiesti, rispetto all'attività principale. Sono esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare, ad eccezione delle carni, queste ultime congiuntamente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti e sottaceti, cibo confezionato per cani e gatti, nel caso di attività prevalente artigianale o industriale di macelleria. La prevalenza dell'attività artigianale o industriale, può essere verificata anche attraverso l'esame del fatturato aziendale.

(2) Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio, in funzione di attività di commercio all'ingrosso, limitatamente alle voci merceologiche individuate dalla legge ed ai relativi articoli definiti dalla Giunta provinciale.

(3) L'autorizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 può essere rilasciata al massimo per una voce merceologica e purchè l'attività prevalente artigianale o industriale venga già svolta nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. L'autorizzazione amministrativa per la sola voce merceologica automobili può essere rilasciata indipendentemente dall'esercizio di prevalente attività artigianale, industriale o di attività di commercio all'ingrosso.

(4) Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita più tipi di attività tra quelle: artigianale, industriale o di commercio all'ingrosso, ai fini dell'esame della domanda si considera quella a cui è destinata la superficie maggiore nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio. I locali destinati all'esercizio del commercio al dettaglio, devono possedere le caratteristiche di cui all'articolo 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

(5) Nelle zone per insediamenti produttivi è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, nonché l'invio di comunicazioni per le forme speciali di vendita al dettaglio di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. Quanto stabilito dal presente articolo con riferimento all'autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio, va inteso anche per la comunicazione relativa a piccole strutture di vendita al dettaglio. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano il procedimento e le sanzioni previsti dall'articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. 3)

CAPO III

Concessione edilizia

8. (Relazione geologica)

(1) La relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 66 della legge urbanistica provinciale è di norma corredata dalle indagini geognostiche, la cui consistenza dipende dal particolare effetto dell'opera sul terreno, dal grado di conoscenze della zona, tenuto conto della zonazione geologica.

9. (Poteri di deroga)

(1) I poteri di deroga per edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse di cui all'articolo 71 della legge urbanistica provinciale hanno carattere eccezionale e non si estendono alla facoltà di derogare dalla zonizzazione.

(2) Per edifici o impianti di interesse della Provincia, la deroga viene richiesta dal committente; dev'essere sentito il

sindaco territorialmente interessato.

(3) Le opere statali da eseguirsi su terreni demaniali sono autorizzate dal sindaco d'intesa con l'assessore all'urbanistica provinciale, il quale in sede di accertamento dell'effettiva corrispondenza delle opere alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi sente il Ministero dei Lavori Pubblici.

10. (Termine per il rilascio della concessione edilizia)

(1) Decorso il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 69, 1° comma della legge urbanistica provinciale, il sindaco non può emettere una determinazione sulla istanza di concessione di costruzione che precluda l'esercizio del diritto di presentare istanze all'Amministrazione provinciale di cui al secondo comma dell'articolo citato.

(2) Il sindaco deve trasmettere all'Amministrazione provinciale la documentazione, presentata dal richiedente la concessione edilizia al Comune, entro trenta giorni dalla richiesta.

11. (Aventi titolo nelle zone di espansione)

(1) Per i lotti riservati all'edilizia residenziale privata nell'ambito di zone di espansione è considerato avente titolo per richiedere la concessione edilizia il proprietario al quale in base alla proposta di costituzione della comunione e/o della divisione materiale di cui all'articolo 39 della legge urbanistica provinciale viene assegnato il relativo lotto.

CAPO IV

Contributo di costruzione

12. (Composizione del costo di costruzione)

(1) Il costo di costruzione di cui all'articolo 73 della legge urbanistica provinciale è ripartito in percentuali come segue:

- 1) rustico (strutture portanti, incluso il tetto, tutti i muri perimetrali e le tramezze) 43%
 - 2) intonaco interno 10%
intonaco esterno 3%
 - 3) caldaia con isolamento 6%
 - 4) impianto elettrico 3%
 - 5) lavori di falegnameria e vetri (porte, finestre, ecc.) 10%
 - 6) impianti sanitari (bagni, WC, bidet, ecc.) 5%
 - 7) pavimenti 4%
 - 8) lavori rimanenti 16%
- Totale 100%

13. (Varianti sostanziali)

(1) In caso di approvazione di varianti alla concessione edilizia il nuovo contributo sul costo di costruzione viene calcolato per il nuovo volume o la nuova superficie.

14. (Pagamento del contributo di concessione)

(1) Il pagamento della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione avviene con le stesse modalità stabilite per il pagamento della quota commisurata all'incidenza delle spese per l'urbanizzazione.

15. (Percentuale del costo di costruzione)

(1) Il contributo afferente al costo di costruzione di cui all'articolo 75 della legge urbanistica provinciale è fissato nella misura del 15% del costo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 73, primo comma della legge urbanistica provinciale.

CAPO V

Convenzionamento

16. (Definizione della nuova cubatura)

(1) Per nuova cubatura ai sensi dell'articolo 27 della legge urbanistica provinciale si intende la cubatura realizzabile complessivamente nel singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale, ottenuta mediante nuova costruzione o trasformazione di cubatura esistente non destinata a scopo

residenziale; restano salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 27.

CAPO VI**Controllo dell'attività edilizia****17. (Ricorso popolare)**

(1) Il ricorso popolare di cui all'articolo 105 della legge urbanistica provinciale, costituisce denuncia diretta a promuovere l'esercizio delle facoltà di intervento attribuite alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale.

18. (Termine al Comune per provvedere)

(1) Il termine di cui all'articolo 106, primo comma, della legge urbanistica provinciale viene fissato per il Comune dall'Assessore provinciale all'urbanistica contemporaneamente o successivamente all'ordine di sospensione.

CAPO VII**Verde agricolo****19. (Costruzione ad uso aziendale)**

(1) Le costruzioni ad uso aziendale di cui all'articolo 107, primo comma della legge urbanistica provinciale sono le seguenti:

- 1) stalle
- 2) fienili e silos
- 3) rimesse e legnaie
- 4) cantine e birrifici
- 5) magazzini per diversi prodotti agricoli e strumenti di lavoro
- 6) mulini
- 7) segherie
- 8) serre
- 9) costruzioni protettive di impianti tecnici.

(2) I fabbricati rurali vengono realizzati nella misura necessaria e sufficiente per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo che il coltivatore diretto rispettivamente il proprietario dell'azienda produce sui fondi da lui coltivati o affittati, rispettivamente di sua proprietà, nonché per il ricovero del bestiame che lo stesso può allevare secondo la buona tecnica agraria su tali fondi.

(3) Per il calcolo del fabbisogno dei vani per macchine, per depositi, per i crittogamici e carburanti ecc. vengono applicate le direttive secondo la delibera della Giunta provinciale n. 1725 del 5 aprile 1993 e la relativa allegata tabella.

20. (Sede dell'azienda)

(1) Sede dell'azienda è considerato il luogo ove esistono le costruzioni residenziali ed aziendali appartenenti alla minima unità culturale. Le costruzioni a scopo residenziale di cui al settimo comma dell'articolo 107 della legge urbanistica provinciale devono essere realizzate entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale idoneo a conservare il carattere tradizionale del paesaggio.

21. (Cubatura a scopo residenziale)

(1) Nel verde agricolo la cubatura a scopo residenziale è costituita dal volume fuori terra delle costruzioni o parti di esse adibite a tale scopo.

22. (Ricostruzione di edifici)

(1) In caso di ricostruzione dell'edificio in posizione diversa da quella originaria ai sensi dell'articolo 107, comma 12 della legge urbanistica provinciale il vecchio fabbricato deve essere completamente eliminato prima del rilascio del certificato di abitabilità di cui all'articolo 131 della legge urbanistica provinciale.

(2) Rimane fermo il divieto di cui all'articolo 66, terzo comma della legge urbanistica provinciale.

23. (Realizzazione di volume interrato nel verde agricolo)

(1) Nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all'edificio esistente nell'ambito dell'area di pertinenza determinata in misura pari al quintuplo della superficie coperta dell'edificio stesso. Le rampe di accesso non devono superare la larghezza di metri 5.

24. (Trasferimento della sede dell'azienda)

(1) In caso di trasferimento della sede dell'azienda da una zona residenziale non rurale nel verde agricolo il proprietario è tenuto a realizzare i fabbricati rurali prima o contemporaneamente all'edificio residenziale, previa la revoca della concessione relativa a quest'ultimo.

25. (Trasferimento della casa di abitazione di piccole aziende agricole)

(1) Quando le aziende agricole, non costituenti minime unità colturali, presentano uno stato di conservazione edilizia dell'edificio residenziale tale da rendere impossibile l'ampliamento dello stesso utilizzando il fabbricato esistente e quando inoltre è necessario uno spostamento dell'ubicazione per motivi igienici o di sicurezza o per oggettive esigenze di conduzione dell'azienda agricola, il fabbricato residenziale può essere ricostruito nella misura massima di 850 mc in un altro punto dell'esistente sede dell'azienda agricola.

(2) Qualora ciò viene vietato dall'Autorità per la tutela monumentale o per la tutela del paesaggio, il proprietario dell'edificio residenziale ha diritto di usufruire del contributo provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

(3) La concessione edilizia, comprendente la nuova costruzione nonché la demolizione rispettivamente la trasformazione, può essere rilasciata soltanto, se si garantisce che il vecchio edificio residenziale viene senz'altro demolito o si dimostri che debba essere utilizzato per l'ampliamento richiesto da esigenze oggettive di un esistente fabbricato aziendale o per un ampliamento consentito dalla legge di un edificio del vicino. Sia la demolizione che un ampliamento di un edificio del vicino consentito dalla legge, sia la trasformazione devono risultare da un apposito progetto.

(4) Sotto la personale responsabilità del sindaco il certificato di abitabilità per il nuovo fabbricato non può essere rilasciato, se prima non viene demolito il vecchio fabbricato residenziale. Se il richiedente entro sei mesi dall'ultimazione del nuovo edificio a scopo residenziale non ha eseguito la demolizione o la trasformazione del vecchio edificio residenziale, quest'ultimo viene in ogni caso demolito dall'Amministrazione provinciale.

(5) Le distanze dal confine di proprietà e dai fabbricati vengono fissati dal Comune nel piano urbanistico comunale, le quali non possono essere inferiori a quelle stabilite dagli articoli 873, 905 e 906 del Codice civile.

26. (Trasferimento di aziende agricole/ volume ammesso)

(1) In caso di trasferimento di aziende agricole come definite dalla direttiva comunitaria n. 950/97, o di minime unità culturali ai sensi dell'articolo 107, nono comma della legge urbanistica provinciale nella realizzazione del volume residenziale deve essere osservata la densità edilizia di 0,04 mc/mq col limite massimo di 1.000 mc.

27. (Impianti di produzione)

(1) Quali costruzioni adibite ad attività produttiva secondaria ai sensi dell'articolo 107, 15° comma della legge urbanistica provinciale si intendono quelle nelle quali viene svolta un'attività industriale o artigianale.

(2) La costruzione può essere ampliata nella misura della comprovata necessità funzionale e comunque non oltre il cinquanta per cento del volume a scopo produttivo esistente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38 (24 ottobre 1973).

(3) In ogni caso devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) l'altezza massima consentita: come prescritta dal piano urbanistico comunale; qualora l'altezza dell'edificio esistente sia maggiore, la nuova costruzione può raggiungere detta altezza;
- b) distanza dai confini: fissata nel piano urbanistico comunale;
- c) distanza dai fabbricati: non inferiore all'altezza dell'edificio prospiciente più alto.

(4) Sopraelevazioni o aggiunte tecniche necessarie per adeguare gli impianti produttivi alla normativa dei settori tutela del lavoro, sicurezza sul lavoro, ambiente ed igiene possono essere realizzate in deroga ai limiti di cubatura, qualora ciò non sia altrimenti possibile per motivi di tecnica edilizia nei limiti delle cubature esistenti.

28. (Attività economiche secondarie)

(1) Per gli effetti del quarto comma dell'articolo 108 della legge urbanistica provinciale valgono le disposizioni del Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 luglio 1993, n. 26, nonché della Direttiva comunitaria del 20 maggio 1997, n. 950.

29. (Norme tecniche per apiari, apiari stanziali e apiari nomadi)

(1) L'apiario stanziale può contenere soltanto gli elementi specificati nell'articolo 2 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1. Per la costruzione di un apiario stanziale il proprietario del terreno o l'avente titolo deve chiedere il rilascio della concessione edilizia. Sono da rispettare le seguenti misure interne massime:

- a) lunghezza: sette metri;
- b) larghezza: due metri e due metri e mezzo per il vano lavoro;
- c) altezza: 2,3 metri.

(2) Per garantire l'osservanza delle norme legislative nel settore dell'apicoltura e della difesa delle piante il sindaco, prima del rilascio della concessione edilizia può sentire il parere dell'assessorato all'agricoltura o di un esperto apistico ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1.

(3) L'apiario nomade può consistere di arnie montale su una piattaforma o di un apiario costruito su un rimorchio dichiarato idoneo alla circolazione; egualmente è ammessa una protezione contro la pioggia. Non è prescritta la concessione edilizia.

(4) Fatta eccezione per il piedistallo, gli apiari dovranno essere realizzati interamente ed esclusivamente in legno.

(5) Per motivi di sicurezza nelle zone destinate a scopo residenziale nuovi apiari non possono essere installati, ma possono invece essere installati su superfici destinate all'utilizzo agricolo forestale, nel rispetto della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1.

(6) In caso di cessazione dell'allevamento delle api l'apiario deve essere demolito.

CAPO VIII**Ampliamento degli esercizi alberghieri****30. (Ambito di applicazione)**

(1) Le disposizioni seguenti si applicano:

- a) per l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi alberghieri ricettivi ai sensi della legge provinciale sulle norme in materia di esercizi pubblici i quali abbiano i presupposti di cui comma 1 dell'articolo 128, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13; 4)
- b) per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti alla data del 1° ottobre 1997.

(2) Le disposizioni del presente regolamento di esecuzione non sono applicabili agli esercizi ricettivi ed agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande i quali sono siti su aree per le quali il piano urbanistico comunale prevede l'espropriazione per fini di pubblica utilità. In caso di trasferimento di esercizi alberghieri ai sensi dell'articolo 107, comma 12 della legge urbanistica provinciale è ammesso l'ampliamento quantitativo e qualitativo. 5)

31. (Letti esistenti)

(1) Ai sensi della legge in data 1° gennaio 1985 secondo le informazioni dell'Istituto provinciale di statistica su campo provinciale esistevano 229.088 letti, nel territorio comunale di Bolzano 4.184, di Merano 11.390, di Bressanone 5.127 e di Brunico 3.828.

(2) Le basi per un ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi ricettivi sono il numero di posti letto esistenti il 1° ottobre 1997 e la classificazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sulle norme in materia di esercizi pubblici. Come unità di misura vale la superficie lorda di piano. Non si distingue tra parti dell'edificio sopra o sotto terra.

(3) Per gli esercizi che il 1° ottobre 1997 non esercitavano alcuna attività alberghiera si fa riferimento all'ultima precedente denuncia dei letti.

(4) Per gli esercizi senza denuncia dei letti il numero dei letti esistenti viene calcolato come segue: le superfici lorde delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, inclusi i corridoi, i giroscali e i vani servizi, vengono divise per 20. Il medesimo conteggio trova applicazione per gli esercizi che il 1° ottobre 1997 hanno esercitato un'attività ricettiva limitata nonché nel caso in cui una casa per ferie o un albergo per la gioventù, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6, della legge provinciale sulle norme in materia di esercizi pubblici, venga trasformato in un esercizio ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge. 6)

(5) Per esercizi di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 128, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, che il giorno 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono classificati quale esercizio ricettivo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, il numero dei letti viene dichiarato quale base per l'ampliamento quantitativo e qualitativo ai sensi dei metodi di calcolo citati nei commi da 2 a 4, dove la data del 1° ottobre 1997 viene sostituita dal 30 aprile 2003. Come

unità di misura vale la superficie lorda di piano. Non si distingue tra parti dell'edificio sopra e sotto la terra. 7)

32. (Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico)

(1) Gli esercizi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a) possono aumentare il numero dei posti letto secondo queste disposizioni. Ai fini del calcolo statistico della classificazione delle zone i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini vengono considerati nella misura della metà, quelli delle case per ferie non vengono considerati. 8)

(2) Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone economicamente depresse sono considerate:

a) comuni o frazioni dichiarati zone economicamente depresse con decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24, ad eccezione delle frazioni con un rapporto letti/abitanti superiore a 1 in quei comuni che superano un rapporto letti/abitanti di 1, nonché di ulteriori frazioni prescelte con un rapporto letti/abitanti superiore a 1 (situazione 31 dicembre 2001);

b) comuni nonché frazioni prescelte con un rapporto letti/abitanti non superiore a 0,3 e che hanno meno di 8.000 abitanti (situazione 31 dicembre 2001).

c) comuni di confine attraversati dalle principali arterie destinate al traffico veicolare e nelle quali in base alla decisione della Commissione europea del 23.11.2001, C(2001) 3548, la maggior parte delle sezioni di censimento è classificata come zona obiettivo 2.

Questi sono:

Anterivo, Brennero, Bronzolo, Campo di Trens, Campo Tures (solo Acereto), Castelbello-Ciardes, Chiusa (solo Lazfons), Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d. vino, Curon Venosta, Egna, Fortezza, Gargazzone, Glorenza, Lasa, Lauregno, Luson, Magrè s.s.d. vino, Malles Venosta, Martello, Meltina, Moso in Passiria, Perca, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines (ad eccezione di Casateia e Racines di Dentro), Rasun Anterselva (solo Anterselva di Mezzo, Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra), Renon (ad eccezione di Collalbo e Soprabolzano), Salorno, S. Candido (ad eccezione del capoluogo), S. Genesio Atesino, S. Leonardo in Passiria (ad eccezione del capoluogo), S. Martino in Badia, S. Martino in Passiria (ad eccezione del capoluogo), S. Pancrazio, Sarentino, Selva dei Molini, Silandro, Sluderno, Terlano, Trodena, Tubre, Ultimo, Vadena, Val di Vizze (ad eccezione di Prati), Valle Aurina (ad eccezione di Cadipietra, S. Giovanni e Lutago), Valle di Casies, Vandoies, Varna, Verano, Vipiteno, La Valle, Senale S. Felice. 9)

(3) Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone turistiche fortemente sviluppate sono considerate:

comuni che hanno più di 2.500 posti letto (situazione 31 dicembre 2001) e

a) con un rapporto letti/abitanti superiore a due e un rapporto abitanti più letti/km² di territorio comunale superiore a 75, oppure

b) con un rapporto letti/abitanti superiore a uno e un rapporto abitanti più letti/km² di territorio comunale superiore a 110, oppure

c) con un rapporto letti/abitanti superiore a 0,9 e un rapporto abitanti più letti/km² di territorio comunale superiore a 350.

Questi sono:

Badia, Castelrotto, Corvara in Badia, Ortisei, S. Cristina Val Gardena, Scena, Selva di Val Gardena, Tirolo, Valdaora. 10)

(4) Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone turistiche sviluppate sono considerati tutti i restanti comuni o frazioni.

Questi sono:

Aldino, Andriano, Appiano s.s.d. vino, Avelengo, Barbiano, Braies, Caines, Caldaro s.s.d. vino, Campo Tures (ad eccezione di Acereto), Cermes, Chienes, Chiusa (ad eccezione di Lazfons), Cortina s.s.d. vino, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Funes, Gais, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Marebbe, Marlengo, Monguelfo, Montagna, Nalles, Naturno, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Parcines, Plaus, Postal, Racines (solo Casateia e Racines di Dentro), Rasun Anterselva (ad eccezione di Anterselva di Mezzo, Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra), Renon (solo Collalbo e Soprabolzano), Rifiano, Rio di Pusteria, Rodengo, S. Candido (solo il capoluogo), S. Leonardo in Passiria (solo il capoluogo), S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Passiria (solo il capoluogo), Senales, Sesto, Stelvio, Terento, Termeno s.s.d. vino, Tesimo, Tires, Val di Vizze (solo Prati), Valle Aurina (solo Cadipietra, S. Giovanni e Lutago), Villabassa, Villandro, Velturmo. 11)

(5) Nelle zone economicamente depresse nel quadro di un concetto generale possono essere previste zone turistiche ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24. Nelle città la densità edilizia massima per queste zone per impianti turistici non può superare 2,5 m³/m² e nei rimanenti comuni è fissata in 1,9 m³/m². 12)

(6) Nei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico le possibilità di ampliamento degli esercizi sono limitate al

doppio dell'ampliamento ammesso nelle zone turistiche sviluppate. Di ciò si tiene conto nella previsione nel piano urbanistico comunale di apposite zone al fine di rispettare il limite di cui all'articolo 128, comma 4 della legge urbanistica provinciale.

(7) Nell'ampliamento quantitativo per i letti aggiuntivi devono essere raggiunti i parametri fissati con la tabella di cui all'articolo 35, ridotti del 10%. 13)

33. (Indici per l'edificabilità in zone edificabili)

(1) Gli esercizi ricettivi e quelli di somministrazione di pasti e bevande siti in zone edificabili in caso di ampliamento dei rispettivi edifici possono raggiungere le superfici lorde di piano indicate negli articoli 35, 36, 37 e 38, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano urbanistico.

(2) Devono essere osservate però le seguenti prescrizioni:

a) altezza dell'edificio ammessa: quella indicata nell'eventuale piano di attuazione; se non è prescritto alcun piano di attuazione, quella indicata dal piano urbanistico e comunque l'altezza massima dell'edificio esistente può essere mantenuta rispettivamente raggiunta purché sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà;

b) superficie coperta: quella indicata nell'eventuale piano di attuazione; se non è prescritto alcun piano di attuazione, il 50 per cento dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile ed in ogni caso la superficie coperta esistente;

c) distanza dal confine: la distanza indicata nell'eventuale piano di attuazione; se non è prescritto alcun piano di attuazione valgono le disposizioni del piano urbanistico comunale, salvo il caso di costruzione in aderenza;

d) distanza dai fabbricati: quella indicata nell'eventuale piano di attuazione; se non è prescritto alcun piano di attuazione valgono le disposizioni del piano urbanistico comunale, salvo il caso di costruzione in aderenza;

e) edifici in fregio a strade o piazze pubbliche devono mantenere le distanze dai confini di zona rispettivamente dagli edifici prospicienti indicate nell'eventuale piano di attuazione. Nel caso in cui non sia prescritto alcun piano di attuazione l'ampliamento può essere effettuato osservando l'allineamento esistente, purché sia osservato un indice di visuale libera di 1,0 verso edifici prospicienti.

(3) Per gli esercizi i cui edifici sono siti nella zona residenziale e la cui area di pertinenza si estende ad una adiacente zona non soggetta ad esproprio, l'ampliamento può essere effettuato nell'ambito dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile anche in deroga alla zonizzazione. Per motivi di sicurezza di traffico in caso di strade pubbliche può essere prescritto un sotto- o soprapassaggio.

34. (Indici di edificabilità al di fuori di zone edificabili)

(1) Per gli esercizi ricettivi e per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti nel verde agricolo comprese le zone sottoposte al divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco valgono, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 35, 36, 37 e 38 sulla superficie lorda di piano, le prescrizioni sulle distanze e sulle altezze degli edifici stabilite nelle norme di attuazione al piano urbanistico comunale. In ogni caso può essere mantenuta rispettivamente raggiunta l'altezza massima dell'edificio esistente purché sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà e in fregio a strade o piazze pubbliche l'ampliamento venga effettuato osservando l'allineamento esistente e venga osservato un indice di visuale libera di 1,0 verso edifici prospicienti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 112 della legge urbanistica provinciale (distanze da strade pubbliche e ferrovie).

(2) In caso di ampliamento quantitativo solo il 50% dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile può essere edificata, anche in deroga alla zonizzazione.

35. (Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi ricettivi)

(1) Per la parte alloggiativa, con riferimento al numero dei posti letto esistente o progettato ed alla classificazione ai sensi della legge provinciale sulle norme in materia di esercizi pubblici, vengono stabiliti i valori massimi in metri quadri per letto di superficie lorda di piano di cui all'allegato A.

(2) Nel passaggio da una classificazione ad una superiore, la superficie lorda di piano viene calcolata secondo i valori massimi consentiti.

(3) Le superfici lorde di piano di cui al comma 1 si riferiscono all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ad eccezione della ristorazione, delle sale per conferenze, del reparto di cura, della piscina coperta e dei posti di parcheggio. Nelle superfici lorde di piano di cui al comma 1 sono comprese anche le superfici per le camere per il personale e per gli alloggi di servizio; complessivamente gli alloggi di servizio non possono superare 110 m² di superficie utile oltre a 150 m³ di volume. I posti letto per il personale possono essere realizzati nelle seguenti misure:

a) per gli esercizi con una o due stelle: un posto letto per il personale ogni sei posti letto per gli ospiti;

b) per esercizi con tre stelle: un posto letto per il personale ogni cinque posti letto per gli ospiti;

c) per esercizi con quattro o cinque stelle: un posto letto per il personale ogni quattro posti letto per gli ospiti.

(4) Le camere singole non possono superare la superficie minima prescritta nel livello di classificazione dell'esercizio per le camere doppie, altrimenti sono considerate camere doppie. 14)

36. (Standards delle superfici lorde di piano per impianti integrativi qualitativi per gli esercizi ricettivi)

(1) La costruzione di piscine coperte, sale per conferenze, reparti di cura e/o locali destinati alla somministrazione, alla preparazione ed alla conservazione degli alimenti e delle bevande è ammessa per esercizi con almeno tre stelle, nei limiti di 22 m² di superficie lorda di piano per ogni posto letto per ospiti.

(2) Negli esercizi con fino a due stelle possono essere realizzati per i locali destinati alla somministrazione, alla preparazione ed alla conservazione degli alimenti e delle bevande 8 m² di superficie lorda di piano per ogni posto letto per ospiti.

(3) Ogni due posti letto per ospiti può essere realizzato un garage. Il numero dei garages così calcolato può essere aumentato del venti per cento da destinarsi al personale. 15)

37. (Edifici sottoposti a tutela storico-artistico)

(1) Per edifici sottoposti a tutela storico-artistico si può derogare dai valori massimi di superficie lorda di piano di cui agli articoli 35 e 36, se a causa della struttura dell'edificio esistente per motivi di tutela non è possibile attuare lavori di ristrutturazione edilizia, necessari per il miglioramento qualitativo dell'esercizio, ed osservare contemporaneamente i valori massimi di superficie lorda di piano consentiti. La deroga può essere concessa previo parere dell'ufficio beni artistici.

38. (Standards per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande)

(1) Gli esercizi di somministrazione di pasti di cui all'articolo 3 della legge provinciale sulle norme in materia di esercizi pubblici esistenti il 1° ottobre 1997 possono essere ampliati per il miglioramento qualitativo.

(2) Il numero degli esistenti posti a sedere viene calcolato dividendo la superficie utile dell'esistente sala da pranzo per 1,2. Per il numero dei posti a sedere così determinato può essere realizzata una superficie lorda di piano pari a cinque metri quadrati per ogni posto a sedere.

(3) Gli esercizi di somministrazione di bevande di cui all'articolo 2 della legge provinciale sulle norme in materia di esercizi pubblici esistenti il 1° ottobre 1997 possono essere ampliati in misura del 50 per cento della superficie lorda di piano al fine di migliorare la qualità dell'esercizio.

(4) Per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande i quali hanno già usufruito della possibilità di ampliamento di cui alla legge provinciale del 23 giugno 1992, n. 21, si deve tener conto di tale ampliamento nel calcolo della superficie lorda ora ammessa.

(5) Nelle superfici lorde di piano calcolate in base ai commi 2 e 3 non sono comprese le superfici per l'alloggio di servizio nella misura di 110 m² di superficie utile e quelle per i garages prescritte dalla legge. La dimensione dell'alloggio di servizio può essere aumentata di 150 m²; la superficie aggiuntiva che ne risulta è compresa nelle superfici lorde di piano. 16)

(6) Solo esistenti esercizi di somministrazione di pasti e bevande senza un accesso per autovetture praticabile tutto l'anno possono realizzare letti per il personale nella misura di 1 letto per ogni 25 metri quadrati della superficie netta della sala da pranzo.

39. (Campeggi)

(1) Per i campeggi esistenti il piano urbanistico comunale determina la misura della possibile edificazione tenendo conto delle esigenze qualitative di alloggi del personale. In ogni caso nella zona esistente può essere realizzata per impianti sanitari e ristorativi nonché per strutture comuni una superficie lorda di piano nella misura massima di 30 metri quadrati per piazzuola. 17)

(2) La misura standard per una piazzuola è di un massimo di 150 metri quadrati. 18)

40. (Scaglionamento)

(1) Nei primi 5 anni dell'applicazione della legge urbanistica provinciale su campo provinciale non può essere superato il numero complessivo dei letti di 220.000.

41. (Controllo)

(1) L'Istituto provinciale di statistica comunica alla ripartizione urbanistica il numero complessivo dei posti letto al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

(2) I comuni trasmettono all'Istituto provinciale di statistica continuamente mediante statistica edile rispettivamente estratto dall'elenco di cui all'articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, riguardante la disciplina

dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie, le variazioni del numero complessivo dei letti su campo comunale.

(3) Per la prima applicazione della legge urbanistica provinciale l'Istituto provinciale di statistica comunica alla ripartizione urbanistica entro 10 giorni dalla data di pubblicazione di questo regolamento di esecuzione i dati più attuali disponibili relativamente al numero complessivo dei letti suddiviso secondo l'articolo 31, primo comma.

(4) L'ampliamento quantitativo degli esercizi alberghieri ricettivi è ammesso fino al raggiungimento del numero complessivo dei letti indicato negli articoli 31 rispettivamente 40. La Giunta provinciale è autorizzata, al fine di evitare il superamento di tale numero di annullare le relative concessioni edilizie rispettivamente di invitare il sindaco a vietare l'esercizio dell'attività dell'affitto di camere.

CAPO IX

Disposizioni varie

42. (Fasce di rispetto)

(1) Nella fascia di rispetto lungo le strade pubbliche sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada.

43. (Distanze dalle strade)

(1) Fino a quando questa materia non sarà disciplinata diversamente, dal confine stradale ai sensi dell'articolo 112, secondo comma della legge urbanistica provinciale devono essere rispettate le distanze previste dal regolamento di esecuzione al codice stradale.

(2) Per motivi urbanistici o paesaggistici possono essere concesse deroghe:

- a) dalle strade comunali: dal il sindaco;
- b) dalle strade provinciali; dall'Assessore provinciale competente o suo incaricato;
- c) dalle strade statali: dall'Assessore provinciale all'urbanistica in conformità al parere della Commissione urbanistica provinciale integrata da un rappresentante dell'ANAS.

44. (Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio)

(1) L'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio avviene previa procedura di valutazione per titoli ed esami.

(2) Alla procedura di valutazione possono partecipare le persone che da almeno cinque anni sono in possesso di un diploma di laurea, conseguito a conclusione di un corso universitario almeno quadriennale in architettura del paesaggio o gestione del paesaggio, e le persone iscritte da almeno cinque anni in uno dei seguenti albi professionali:

- a) architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- b) ingegneri;
- c) dottori agronomi e forestali.

(3) Nel corso della procedura di valutazione sono valutati:

- a) lo svolgimento di una qualificata attività professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero di pianificazione paesaggistica ed ambientale;
- b) l'adeguata conoscenza della legislazione in materia, con particolare riferimento ai settori urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente.

(4) L'esperienza professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero paesaggistica ed ambientale è accertata sulla base dei lavori eseguiti e del curriculum vitae.

(5) L'adeguata conoscenza della legislazione in materia, con particolare riferimento ai settori urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente è accertata nell'ambito di una o più prove d'esame.

(6) La Giunta provinciale nomina una commissione composta da cinque persone, che svolge le seguenti funzioni:

- a) determina i criteri di valutazione nell'ambito della procedura di valutazione per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio;
- b) fissa lo svolgimento cronologico ed organizzativo della procedura di valutazione, per quanto non già stabilito con legge, regolamento o bando;
- c) decide in merito alle modalità ed al numero delle prove d'esame, di cui al comma 5;
- d) valuta l'esperienza professionale e la competenza nel settore, ai sensi dei commi 4 e 5.

(7) La commissione esegue periodicamente controlli volti a verificare il permanere dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche richieste agli esperti iscritti all'albo. In caso di esito negativo, propone all'assessore provinciale

competente in materia i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo.

(8) Nel quinquennio a partire dall'iscrizione all'albo, le persone iscritte all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, devono partecipare ad almeno l'80 per cento dei corsi di informazione e formazione previsti obbligatoriamente dalle Ripartizioni Urbanistica e Natura e paesaggio. L'inottemperanza a tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo. 19)

44/bis. (Disposizioni transitorie relative all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio)

(1) Le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultano iscritte ad almeno una delle sezioni dell'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio, sono iscritte d'ufficio all'albo istituito ai sensi dell'articolo 44.

(2) Le persone iscritte ai sensi del comma 1 all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio possono essere nominate quali esperti provinciali in una commissione edilizia comunale, se sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di valutazione di cui al comma secondo dell'articolo 44;
- b) dimostrazione di un'esperienza almeno quinquennale quale esperto provinciale in una commissione edilizia comunale della Provincia di Bolzano. 20)

45. (Nomina degli esperti provinciali nelle commissioni edilizie comunali)

(1) L'iscrizione all'albo degli esperti di cui all'articolo 44 è presupposto per la designazione ad esperto provinciale nelle commissioni edilizie comunali.

(2) Costituiscono titoli preferenziali per la designazione ad esperto nelle commissioni edilizie comunali i seguenti requisiti:

- a) la partecipazione a specifici corsi di informazione ed aggiornamento;
- b) l'iscrizione, al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 44bis, in entrambe le sezioni finora esistenti dell'albo per esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

(3) L'incarico nella stessa commissione edilizia comunale può essere conferito per non più di due periodi funzionali consecutivi.

(4) I limiti di progettazione per i liberi professionisti sono applicati anche ai professionisti associati, sia giuridicamente che di fatto. L'inottemperanza a quest'obbligo costituisce motivo per la cancellazione dall'albo per esperti in urbanistica e tutela del paesaggio. 21)

46. (Legnaie)

(1) Per legnaie si intendono tettoie destinate esclusivamente al deposito di materiale combustibile solido per riscaldamento, le quali non possono superare 1 m² ogni 15 m² della superficie abitabile dell'edificio principale esistente il 1° ottobre 1997. L'altezza non può essere superiore a 2,5 m.

(2) La distanza da edifici deve essere di almeno 5,0 m a meno che non venga costruito in aderenza, e dal confine del lotto di almeno 3,0 m. È consentito costruire sul confine stesso con il consenso in forma di servitù del proprietario del lotto confinante. Dalle strade pubbliche deve essere rispettata la distanza prevista dalla vigente normativa. Nelle zone con piani di attuazione le tettoie devono essere previste nel piano.

47. (Altezza interna per le opere di risanamento)

(1) Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo di cui all'articolo 59, lettera c) della legge urbanistica provinciale si applicano i seguenti limiti:

- a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari a quella esistente, purchè non inferiore a 2,20 m, ferma restando la cubatura per vano abitabile risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.

Nel sottotetto l'altezza di cui al comma precedente è riferita alla metà della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m e la cubatura minima risultante dai parametri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sopra citato.

- b) La superficie finestrata apribile è pari a quella esistente, purchè non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento. Nell'effettuazione di opere di ristrutturazione completa, e in quanto possibile nelle opere di ristrutturazione parziale, pur tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e monumentale, la superficie finestrata apribile deve uniformarsi all'articolo 2 ultimo comma del decreto del Presidente della giunta provinciale del 23 maggio 1977, n. 22. 22)

48. (Modifica della destinazione d'uso)

(1) Quali vani esistenti, di cui al terzo comma dell'articolo 77 della legge urbanistica provinciale sono considerati quelli adibiti a destinazioni elencate alle lettere a), b), c), d) o f) del secondo comma dell'articolo 75 della stessa legge, purché gli stessi siano stati realizzati in esecuzione di una concessione edilizia rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6.

49. (Reclami)

(1) Nei reclami ed esposti indirizzati all'Amministrazione provinciale devono essere specificati i motivi di reclamo.

50. 23)

51. (Norme abrogate)

(1) Sono abrogate le seguenti norme:

- Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1971, n. 7
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 settembre 1971, n. 29
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6 e successive modifiche
- Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 1978, n. 13 e successive modifiche
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26 e successive modifiche
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1987, n. 13
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 aprile 1991, n. 9
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 settembre 1992, n. 33, modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 23
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1993, n. 6
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 8
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1996, n. 31
- Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1997, n. 15
- Articolo 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 settembre 1997, n. 32. 24)

52. (Abbaini)

(1) In caso di recupero di sottotetti legalmente esistenti, già utilizzati o utilizzabili come abitazioni in base alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, possono essere realizzati abbaini in eccedenza alla cubatura esistente allo scopo di consentire l'areazione di vani abitativi recuperati nella misura minima richiesta dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanità, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22. La superficie di calpestio così acquisita non può superare questa misura minima.

(2) Questi abbaini possono essere realizzati solo in caso di vani abitativi esistenti o progettati qualora l'apertura di finestre nei muri perimetrali non risulti possibile.

(3) Ciò vale senza pregiudizio delle esigenze di tutela ambientale e monumentale. In deroga alle norme sulle distanze previste dai piani urbanistici comunali gli abbaini possono essere realizzati osservando le distanze di cui agli articoli 873 e seguenti del codice civile. 25)

53. (Annotazione del vincolo di pertinenza dei parcheggi)

(1) Il vincolo di pertinenza dei parcheggi realizzati in applicazione dell'articolo 124, primo comma, della legge urbanistica provinciale viene annotato nel libro fondiario in base ad un atto unilaterale d'obbligo o di una convenzione stipulata con il Comune. Tale annotazione dev'essere effettuata prima del rilascio della licenza d'uso. 25)

Allegato A (articolo 35) 26)

Scaglionamento degli esercizi classificazione degli esercizi
per posti letto 1 stella 2 stelle 3 stelle 3 stelle 4 stelle 4 stelle 5 stelle
super super

I. fino 19 36 41 46 53 58 70 73

II. da 20 fino 29 33 38 43 50 55 66 70

III. da 30 fino 39 30 35 40 46 52 62 68

IV. da 40 fino 49 30 34 38 44 50 60 66

V. da 50 fino 59 29 33 37 43 48 58 62

VI. da 60 fino 69 29 33 36 41 47 56 61

VII. da 70 fino 79 28 32 35 40 46 55 60

VIII. da 80 fino 99 28 32 35 40 45 54 58

IX. da 100 fino 119 27 31 34 39 44 53 57

X. da 120 fino 149 27 31 34 39 43 52 54

XI. da 150 fino 199 26 30 33 38 42 50 53

XII. oltre 200 25 29 32 37 41 50 53

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁾ Pubblicato nel Suppl. n. 5 al B.U. 28 aprile 1998, n. 18.

²⁾ Il comma 1 è stato modificato dall'articolo unico del D.P.G.P. 27 marzo 2000, n. 11.

³⁾ L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 26 agosto 2004, n. 29.

⁴⁾ La lettera a) è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 1° agosto 2005, n. 34.

⁵⁾ Il comma 2 è stato integrato dall'articolo unico del D.P.G.P. 25 ottobre 1999, n. 58.

⁶⁾ Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 1° agosto 2005, n. 34.

⁷⁾ Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.P. 1° agosto 2005, n. 34.

⁸⁾ Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 22 agosto 2002, n. 31.

⁹⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 22 agosto 2002, n. 31, e successivamente modificati dall'art. 1 del D.P.P. 18 dicembre 2002, n. 51, e dall'art. 1 del D.P.P. 10 febbraio 2004, n. 5.

¹⁰⁾ Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 5 ottobre 2005, n. 50.

¹¹⁾ Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 5 ottobre 2005, n. 50.

¹²⁾ Il comma 5 è stato così sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 1° agosto 2005, n. 34.

¹³⁾ Vedi l'art. 23 della L.P. 23 giugno 1992, n. 21:

23.

(1) Fino all'approvazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale possono essere individuate con deliberazione della Giunta provinciale in base a criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, zone economicamente depresse comprendenti interi comuni o parti di esse.

(2) Nelle zone economicamente depresse possono essere individuate zone per impianti turistici, anche per consentire l'insediamento di nuovi e l'ampliamento di esercizi esistenti. I criteri per l'individuazione delle zone per impianti turistici sono determinati nel regolamento di esecuzione.

Con D.P.G.P. 5 luglio 1993, n. 24, è stato emanato il seguente regolamento di esecuzione all'articolo 23 della L.P. 23 giugno 1992, n. 21:

1.

(1) Sono considerate come economicamente depresse quelle zone, che necessitano di notevoli interventi di recupero,

in quanto la struttura economica esistente non offre la possibilità di raggiungere un livello di reddito individuale pari alla media provinciale.

(2) In attesa dei provvedimenti previsti nel piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, per individuare le zone economicamente depresse, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, sono applicati i seguenti criteri:

- a) indebolimento della struttura della popolazione dovuto a notevole emigrazione;
- b) insufficienza di posti di lavoro non agricoli;
- c) elevata percentuale di abitazioni da ristrutturare;
- d) esercizi ricettivi scarsamente attrezzati od utilizzati;
- e) ubicazione periferica;
- f) ubicazione in alta quota;
- g) posizione viaria svantaggiata;
- h) numero non rilevante di posti letto per ospiti.

(3) A seguito dei criteri di cui al comma 2 viene predisposta una graduatoria, nella quale può essere dichiarato come economicamente depresso al massimo il trenta per cento dei comuni della Provincia.

(4) Sono comunque considerati economicamente depressi ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, quei comuni dell'Alta Val Venosta che sono stati ammessi dalla Commissione delle Comunità Europee ed un contributo in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera b), paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2052 del Consiglio del 24 giugno 1988.

2.

(1) Per l'individuazione delle zone per impianti turistici si applicano i seguenti criteri:

- a) le zone devono essere allacciate alla rete di approvvigionamento idrico ed alla rete di smaltimento delle acque di rifiuto;
- b) la densità edilizia delle zone non deve essere superiore ad 1,2 metri cubi per metro quadrato;
- c) l'estensione della zona deve consentire la costruzione di esercizi ricettivi con almeno trenta rispettivamente sessanta posti letto a seconda che si tratti di garni o pensioni o di altri esercizi.

(2) Prima dell'individuazione di nuove zone è data la precedenza all'ampliamento degli esercizi ricettivi esistenti.

¹⁴⁾ L'art. 35 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 22 agosto 2002, n. 31, e successivamente modificato dagli artt. 5 e 6 del D.P.P. 1° agosto 2005, n. 34.

¹⁵⁾ L'art. 36 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 1° agosto 2005, n. 34.

¹⁶⁾ Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 1° agosto 2005, n. 34.

¹⁷⁾ Il comma 1 è stato sostituito dall'articolo unico del D.P.P. 8 ottobre 2001, n. 59.

¹⁸⁾ Il comma 2 è stato sostituito dall'articolo unico del D.P.G.P. 25 ottobre 1999, n. 58.

¹⁹⁾ L'art. 44 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 20 maggio 2005, n. 20.

²⁰⁾ L'art. 44/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 20 maggio 2005, n. 20.

²¹⁾ L'art. 45 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 20 maggio 2005, n. 20.

²²⁾ L'art. 47 è stato sostituito dall'articolo unico del D.P.G.P. 14 luglio 1999, n. 40.

²³⁾ Sostituisce l'art. 1 del D.P.G.P. 13 luglio 1993, n. 26.

²⁴⁾ L'art. 51 è stato sostituito dal D.P.G.P. 23 aprile 1998, n. 11.

²⁵⁾ Gli articoli 52 e 53 sono stati aggiunti con D.P.G.P. 16 dicembre 1998, n. 39.

²⁶⁾ L'allegato A è stato aggiunto dall'art. 9 del D.P.P. 1° agosto 2005, n. 34.